



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

Proposta di legge

di iniziativa del Consigliere regionale “Lega Salvini Calabria”

Pietro Santo MOLINARO

“Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 17 maggio 1996, n.9 (Norme per la tutela e gestione della fauna selvatica e l’organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell’esercizio venatorio)”.

Firmato:

I Consiglieri regionali

Pietro Santo Molinaro

Giuseppe Gelardi

Filippo Mancuso

Giuseppe Mattiani

Pietro Raso



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

RELAZIONE

La presente proposta di legge è volta a modificare l'articolo 22 della legge regionale 17 maggio 1996, n.9 (Norme per la tutela e gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio). La proposta mira ad allineare la legge regionale vigente al mutato quadro ordinamentale su funzioni e competenze delle Regioni, province e Città metropolitane nella materia trattata dalla legge oggetto di modifica. In particolare, si segnalano i seguenti interventi normativi adottati a livello statale, e regionale successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 9/1996:

-legge regionale 22 giugno 2015 n.14 Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014 n.56;

-legge regionale 29 giugno 2016 n.14 Primi interventi per favorire la costituzione della città metropolitana di Reggio Calabria;

-modifiche della l.157/1992 ad opera dell'art.1, comma 447, L.29 dicembre 2022, n.197 e delle seguenti l.r.:

13 settembre 1999, n. 27; 2 maggio 2001, n. 7; 8 luglio 2002, n. 24; 14 luglio 2003, n. 10; 13 giugno 2008, n. 15; 12 giugno 2009, n. 19; 29 dicembre 2010, n. 34; 16 maggio 2013, n. 24; 30 maggio 2013, n. 26; 2 agosto 2013, n. 38; 16 ottobre 2014, n. 20; 21 dicembre 2018, n. 47; 1 marzo 2022, n. 1; 6 maggio 2022, n. 12;

-decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 13 giugno 2023.

La proliferazione della fauna selvatica e i conseguenti danni alle colture agricole ed al patrimonio zootecnico è un problema con cui negli ultimi anni le Regioni hanno dovuto confrontarsi. Il legislatore statale ha dapprima modificato la l.157/1992 prevedendo forme e strumenti straordinari di gestione e contenimento e successivamente con il decreto del Ministro dell'Ambiente del 13 giugno 2023 ha adottato uno strumento di attuazione di tali attività nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura. La proliferazione della fauna selvatica tuttavia continua in molte regioni a causare rilevanti danni alle colture e al patrimonio zootecnico e la stessa opinione pubblica ha avuto contezza della gravità del problema direttamente per la ricorrenza della presenza di cinghiali, orsi, lupi nei centri abitati, anche delle grandi città, creando non pochi



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

“Lega Salvini Calabria”

problemi ai cittadini e persino ai bagnanti nelle spiagge. Se la legislazione nazionale ha cercato mediante il DM del Ministero dell’Ambiente del 13 giugno 2023 di offrire uno strumento normativo in qualche modo straordinario perché fuori dalla disciplina in materia di caccia per la gestione e il contenimento numerico della presenza della fauna selvatica e le Regioni si stanno attivando per utilizzare tali strumenti mediante piani regionali è necessario, in questa fase, intervenire sul lato degli indennizzi agli agricoltori e agli allevatori per i danni causati da tale proliferazione. La Regione Calabria intende quindi intervenire per fronteggiare tale emergenza offrendo copertura alla maggiore necessità di risorse destinate al risarcimento dei danni alle colture ed al patrimonio zootecnico. Le casse regionali hanno subito infatti negli ultimi anni un appesantimento dovuto alle procedure esecutive per gli indennizzi che non trovano copertura nelle previsioni di bilancio con aggravii di spese legali ed interessi nonché di costi per i soggetti danneggiati. Nell’attuale fase storica si ritiene quindi necessario finanziare la necessaria provvista tramite la rimodulazione della distribuzione tra i vari interventi previsti all’art.22 della l.r. 9/1996 delle entrate rinvenienti dalle tasse di concessione regionale e dalle sanzioni amministrative previste nella stessa legge. La rimodulazione prevista proprio in ragione della proliferazione della fauna selvatica interviene per logica riducendo le voci deputate al ripopolamento e alle iniziative previste in favore della fauna previste alle lettere a) e f) del comma 2 dell’art.22. Infine, si è provveduto all’interno dell’art.22 ad aggiornare l’indicazione degli enti ed organi competenti ai diversi adempimenti alla luce del mutato quadro di competenza fissato dalle leggi nazionali (legge Del Rio n.56/2014, legge n.197/2022) e regionali (modifiche ed integrazioni della l.r. n.9/1996, l.r. n.14/2015 e l.r. n.14/2016). La proposta mira ad allineare la legge regionale vigente al mutato quadro ordinamentale prevedendo, in particolare, le seguenti modifiche:

- la individuazione degli Enti che hanno la competenza per la realizzazione dei piani (Regione e Città Metropolitana invece che Province);
- nuove percentuali di ripartizione delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative previste nella legge regionale n.9/1996 tra gli interventi in essa previsti;
- la individuazione degli organi (A.T.C.) che sono tenuti agli adempimenti e all’osservanza delle destinazioni previste nei commi 3 e 4 dell’art.22 della l.r. n.9/1996.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

Descrizione articolato

La proposta si compone di 3 articoli, di seguito descritti:

- l’art. 1 modifica l’articolo 22 della l.r. 9/1996 prevedendo nuove percentuali di ripartizione delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative ivi previste e la individuazione degli organi (ATC) che sono tenuti agli adempimenti e all’osservanza delle destinazioni previste nei commi 3 e 4 dello stesso articolo;
- l’art. 2 prevede l’invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.
- l’art. 3 indica l’entrata in vigore della legge.

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Titolo: “Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 17 maggio 1996, n.9 (Norme per la tutela e gestione della fauna selvatica e l’organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell’esercizio venatorio)”

(Allegato a margine della relazione tecnico-finanziaria art. 39 dello Statuto della Regione Calabria)

Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge che sono di carattere esclusivamente ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

d'investimento.

Nella *Colonna 4* si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale".

Nella *colonna 5* si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma di carattere ordinamentale: modifica l'articolo 22 della l.r. 9/1996 prevedendo nuove percentuali di ripartizione delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative ivi previste e la individuazione degli organi (ATC) che sono tenuti agli adempimenti e all'osservanza delle destinazioni previste nei commi 3 e 4 dello stesso articolo.			0
2	Norma ordinamentale che precisa l'invarianza finanziaria della legge			0
3	Norma ordinamentale che prevede l'entrata in vigore			0



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
	0	0	0	0



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

TESTO:

“Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 17 maggio 1996, n.9 (Norme per la tutela e gestione della fauna selvatica e l’organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell’esercizio venatorio)”.

Art. 1

(Modifica all’articolo 22 della l.r. 9/1996)

1. L’articolo 22 della legge regionale 17 maggio 1996, n.9 “(Norme per la tutela e gestione della fauna selvatica e l’organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell’esercizio venatorio) è così modificato:

- a) al comma 1 sono sopresse le seguenti parole: *“dalla Regione”*;
- b) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: *“a) nella misura del 30 per cento per la realizzazione dei piani faunistici venatori di cui all’articolo 6, dei piani di miglioramento ambientale, e per l’eventuale acquisto di fauna selvatica a scopo di ripopolamento di cui il 30 per cento da ripartire tra le province e la Città metropolitana di Reggio Calabria in proporzione all’estensione territoriale;”*
- c) nella lettera b) del comma 2, le parole *“nella misura del 10 per cento a favore delle province per il finanziamento dei fondi per risarcimento danni alle produzioni agricole”* sono sostituite dalle seguenti: *“nella misura del 40 per cento per il finanziamento dei fondi, per gli indennizzi alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e al patrimonio zootecnico, disposti dagli ATC nonché”*.
- d) nella lettera f) del comma 2, le parole *“nella misura del 20 per cento”* sono sostituite dalle seguenti: *“nella misura del 10 per cento”*;
- e) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: *“2-bis. Con deliberazione della*



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

Giunta regionale sono disciplinati i criteri di indennizzabilità e le relative modalità di erogazione degli indennizzi di cui alla lettera b) del comma 2.”;

f) al comma 3: le parole iniziali “Le amministrazioni provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “*Gli ATC*”; le parole “le province” sono sostituite dalle seguenti: “*gli ATC*”;

g) all’inizio del comma 4 le parole “Le amministrazioni provinciali” sono sostituite dalle seguenti parole: “*Gli ATC*”.

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.